

E' stata pubblicata sulla **Gazzetta ufficiale europea del 19 giugno 2018**, la **Direttiva europea Ue 2018/843**, comunemente conosciuta come **V Direttiva europea Antiriciclaggio**. Con questa pubblicazione si compie un ulteriore passo nel processo di riforma della **normativa antiriciclaggio**, iniziato tre anni fa con l'emanazione della **Direttiva Ue 2015/849**.

L'oggetto della **Direttiva** ricomprende *le valute virtuali, le carte prepagate anonime, l'uso del contante nel commercio di beni culturali*, ritenuti ancora anelli deboli nella catena di sicurezza **antiriciclaggio**.

Ad essere particolarmente sotto osservazione sono, soprattutto, le monete virtuali la cui regolamentazione compare per la prima volta nei lavori della **Commissione**. La **Direttiva**, infatti, *estende gli obblighi antiriciclaggio ai Prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra le valute virtuali e le valute aventi corso forzoso oltre che ai Prestatori di servizi di portafoglio digitale* (coloro che forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti al fine di detenere/memorizzare/trasferire valute virtuali).

Nelle nuove norme la **valuta virtuale** viene definita *rappresentazione di valore digitale che non è emessa/garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legata ad una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come strumento di scambio e può essere trasferita/memorizzata/scambiata elettronicamente*.

Nei Soggetti obbligati dalla **V Direttiva** entrano anche i **Commercianti d'Arte**, *se il valore dell'operazione (o delle operazioni tra loro collegate) sia pari o superiore a 10mila euro; coloro che forniscono aiuto materiale/assistenza/consulenza in materia fiscale nell'esercizio di un'attività imprenditoriale; gli Agenti immobiliari*, invece, *sono tenuti ora ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio anche quando agiscono in qualità di intermediari, ma unicamente alle operazioni con canone mensile pari o superiore ai 10mila euro*.

Viene, inoltre, reso pubblico l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di Trust ed Istituti giuridici affini.

Per quanto riguarda la **disciplina delle carte prepagate**, viene ridotta la soglia da 250 a 150 euro l'importo massimo al di sotto del quale i Soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di **adeguata verifica** della clientela.

Per ultimo, la **V Direttiva** si impegna a tutelare meglio chi segnala un caso sospetto di **riciclaggio**, a fronte di qualsiasi minaccia od atto ostile, ritorsione o di eventuali atti discriminatori. Viene altresì riconosciuto il diritto di presentare denuncia in condizione di sicurezza. *La nuova Direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 10 gennaio 2020*.